



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in un solo lotto funzionale per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto il "Servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi annessi - QUESITI

CHIARIMENTI

**ai quesiti pervenuti fino alla data del 28 febbraio 2020, ore
12.00
da n. 168 a n. 173**

168) Si chiede di chiarire di quante telecamere debba essere provvisto ogni studio di riprese televisivo, atteso la discrasia tra capitolato tecnico pagina 35 (due telecamere) e pagina 58 (4 telecamere).

RISPOSTA

Vedasi FAQ 46 E 49

DOMANDA

169) Si chiede di confermare che l'iscrizione al ROC sia come operatore di comunicazione che come operatore di rete (modello 21-1/ ROC modalità diffusione satellite) che come fornitore di servizi media audiovisivi e radiofonici siano sufficienti a soddisfare il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera B art. 5.1. del disciplinare di gara relativamente all'impresa che partecipa autonomamente alla procedura di gara.

RISPOSTA

Vedasi FAQ 01; FAQ 112 E FAQ 118

Si evidenzia che il requisito di **idoneità professionale** deve essere dimostrato con la compresenza dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al Registro delle imprese;
- b) Iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- c) **essere assegnatario di una autorizzazione** rilasciata dalla autorità competente alla diffusione televisiva sul digitale terrestre in chiaro con la relativa assegnazione di un *logical channel number* (LCN).

DOMANDA

170) Si chiede di chiarire meglio il tenore della risposta alla domanda n. 121, in particolare cosa si intenda per “supporto tecnico trasmissivo”.

RISPOSTA

La domanda appare troppo generica e non contestualizzata per assicurare una risposta univoca.

Nella FAQ 121, Per **supporto tecnico trasmissivo** si è voluto intendere l'eventuale servizio di *messa a disposizione* del necessario insieme di hardware e software, compreso di eventuali licenze annesse.

Sta ad indicare l'assenza di un ruolo gestionale dei contenuti - da parte dell'erogatore di questo servizio - del canale televisivo; ciò nel rispetto della eventuale non partecipazione da parte dello stesso soggetto come avallante, o come componente dell'eventuale RTI.

DOMANDA

171) Facendo riferimento alla *FAQ n. 121* pubblicata da codesto Ministero in data 26 febbraio 2020, si richiede di chiarire se anche l'eventuale contratto stipulato dall'aggiudicatario/fornitore con un operatore di rete satellitare, volto a fornire unicamente la cosiddetta banda satellitare, stante la medesima specificità e natura tecnica del servizio citata alla suddetta *FAQ*, non sia qualificabile come contratto di subappalto, bensì come mero contratto di fornitura tra le parti, in quanto tale non ricompreso nella quota subappaltabile nei limiti di legge (40%).

RISPOSTA

Si conferma che l'eventuale contratto stipulato dall'aggiudicatario/fornitore con un operatore di rete satellitare, volto a fornire unicamente la cosiddetta banda satellitare non è ritenuto qualificabile come contratto di subappalto, bensì come mero contratto di fornitura tra le parti.

DOMANDA

172) In riferimento a quanto previsto al paragrafo 7.3 del Capitolato tecnico (pagina 39), laddove si specifica che il canale divulgativo deve offrire “una programmazione giornaliera in diretta di 10 ore (valore medio)”, si richiede di chiarire:

- a. se, considerato che tutti i convegni ippici del giorno verranno trasmessi in modalità live durante la “fascia della diretta”, le trasmissioni originali di “approfondimento, racconto e analisi del mondo ippici”, previste durante la “fascia pre- e post corse”, possano essere trasmesse sia in modalità *live* e sia in modalità differita all'interno della stessa giornata di corse o successivamente,

ossia che il termine “diretta” indicato a pagina 39 del Capitolato tecnico possa essere interpretato come semplice “messa in onda” di trasmissioni live e/o differita;

b. su quale base temporale vada calcolato il “valore medio”.

RISPOSTA

- a. Si conferma che il termine “diretta” indicato a pagina 39 del Capitolato tecnico può essere interpretato come “messa in onda” di trasmissioni live e/o di trasmissioni effettuate in differita, ovviamente con la funzione di presidio da parte dei tecnici operatori del servizio;
- b. Il valore medio ha una base temporale da calcolarsi sui dodici mesi (1gennaio/31 dicembre)

DOMANDA

173) Facendo riferimento alla *FAQ n. 161* pubblicata da codesto Ministero in data 26 febbraio 2020 si chiede di confermare che sia ammessa anche la costituzione di un RTI orizzontale, composta dalla Azienda A (Mandataria), dall’Azienda B (Mandante) e dall’Azienda C (Mandante), nella quale, fermo restano il possesso dei requisiti e l’assunzione delle prestazioni principale e secondaria in misura maggioritaria da parte della Mandataria:

- a) l’Azienda A (Mandataria) esegue le attività:
 - ⇒ della prestazione principale: diffusione satellitare – diffusione DTT –comprese le spese di personale;
 - ⇒ della prestazione secondaria: Riprese televisive su corse di rilevanza nazionale e/o internazionale Produzioni televisive per canali - Attività di marketing del servizio);
- b) l’Azienda B (Mandante) esegue le attività:
 - ⇒ della prestazione principale: rete di contribuzione;
- c) l’Azienda C (Mandante) esegue le attività:
 - ⇒ della prestazione principale: distribuzione OTT;
 - ⇒ della prestazione secondaria: gestione della piattaforma web-service.

RISPOSTA

Si conferma

** ** *end
